

Applicabilità della responsabilità amministrativa/penale degli enti alle società unipersonali: breve confronto tra Italia e Spagna

La questione che si intende analizzare è relativa all'applicabilità del sistema della responsabilità penale degli enti anche a società carenti di una struttura organizzativa, quali ad esempio – nella maggiore parte dei casi - le società unipersonali.

Nelle società unipersonali, ove la responsabilità è senz'altro limitata, spesso non si trovano vere differenze qualitative con l'impresa individuale.

In tali ipotesi pertanto il cumulo delle sanzioni penali e delle sanzioni riservate agli enti rischierebbe di portare ad una duplicazione che violerebbe il principio del *ne bis in idem*.

La responsabilità degli enti, così come introdotta dal D.Lgs. 231/01, è equiparabile – per molti aspetti - a quella penale, sia sotto il profilo della afflittività delle sanzioni, sia sotto il profilo delle garanzie relative al procedimento sia per l'applicazione delle stesse. La responsabilità dell'ente, in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'organizzazione societaria, è aggiuntiva e non sostituiva, rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato. Vi è un coinvolgimento, nella punizione dei reati, degli enti nel cui interesse o vantaggio i reati sono stati compiuti. Si tratta, quindi, di una scelta normativa volta alla responsabilizzazione delle imprese e delle società per alcuni reati compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio nell'ambito della loro organizzazione.

Ebbene, in Spagna la Legge Organica 1/2015 la definisce addirittura come responsabilità "*vicaria*" o "*per rappresentanza*", infatti "*esige la previa commissione di un reato da parte di una persona fisica*".

Partendo da questo concetto, e con riferimento alla applicabilità del regime di responsabilità anche alle società unipersonali, si intende procedere ad una breve disamina degli orientamenti giurisprudenziali esistenti in Italia ed in Spagna.

In Italia la Corte di Cassazione con sentenza del 25 luglio 2017 n. 49056 ha stabilito che al fine di escludere la responsabilità della persona giuridica non rileva il fatto che la società a responsabilità limitata sia unipersonale. Sostiene infatti la Corte che il D.Lgs. 231/01 si applica agli enti, definizione nella quale si devono comprendere tutti i soggetti di diritto non riconducibili alle persone fisiche, indipendentemente dal conseguimento o no della personalità giuridica e a prescindere dall'esistenza di uno scopo lucrativo, come previsto dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 231/01 che si riferisce agli "*enti forniti di personalità giuridica e alle associazioni anche prive di personalità giuridica*". Pertanto, secondo la Corte, il presupposto per sanzionare gli enti è l'esistenza di un soggetto distinto dalla persona fisica, che sia un centro di interessi e rapporti giuridici, nel novero dei quali rientra anche la società con socio unico.

Di contro, in Spagna l'orientamento giurisprudenziale è diametralmente opposto.

Il Tribunale penale di Madrid, con sentenza n. 63/2017, ha assolto una società unipersonale di piccole dimensioni (il socio era amministratore ed aveva due dipendenti). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che vi fosse confusione tra il soggetto “attivo” (ovvero il soggetto che aveva messo in atto la condotta colpevole) e la società, per cui ha ritenuto impossibile che esistessero meccanismi interni di controllo. La Corte ha ritenuto, quindi, che in questo tipo di strutture organizzative non si potessero ritrovare i requisiti posti alla base della responsabilità penale degli enti e fissati dalle sentenze della Corte Suprema n. 154/2016 e n. 221/2016. Infatti, le due sentenze in parola stabiliscono che affinché si configuri la responsabilità dell’ente (i) la persona fisica che commette il reato deve essere parte integrante dell’ente, (ii) il reato deve essere commesso in violazione dei doveri di supervisione e controllo da parte dell’ente medesimo e (iii) devono essere violati i modelli di gestione, vigilanza e controllo dell’attività della società.

Nella sostanza nel caso esaminato, la Corte ritiene che il reato non sussista a causa della impossibilità di immaginare l’esistenza dei requisiti sopra esposti e della dimensione “giuridica” dell’ente, costituito in sostanza da una persona fisica.

Ugualmente la *Audiencia Provincial* di Saragozza, con sentenza n. 176/2016, ha assolto una società unipersonale ritenendo che, in caso contrario, avrebbe violato il principio del *ne bis in idem*, posto che, qualora avesse condannato la società ed anche l’amministratore, sarebbe stato come giudicare due volte lo stesso fatto.

La Procura Generale della Repubblica con circolare n. 1/2016 ha stabilito la non imputabilità delle società carenti di una struttura organizzativa, caso questo applicabile ad una società con socio unico e amministratore unico. Di conseguenza, le società che materialmente non possiedono una struttura organizzativa, anche se dotate di personalità giuridica, risulteranno non dotate della organizzazione sufficiente affinché sia applicato l’art. 31 bis del codice penale, che stabilisce i casi in cui gli enti sono da ritenersi penalmente responsabili.

Sul punto si specifica che l’art. 31 bis comma 3 del codice penale spagnolo stabilisce che si intendono persone giuridiche di piccole dimensioni quelle che sono autorizzate a presentare il bilancio abbreviato e nelle quali la funzione di supervisione viene assunta direttamente dall’organo amministrativo.

In sostanza, e considerando quanto sopra, secondo il giudice spagnolo, a differenza del giudice italiano, il sistema della responsabilità degli enti, così come è progettato, con riferimento ai doveri di controllo o ai modelli di organizzazione e gestione, è applicabile solo alle società di medie e grandi dimensioni.

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell’informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all’assenza di assistenza legale specifica.